

# PUMA


Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

## NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

GIUGNO 2026 N° 10

### *La parola al Project manager del “BIRD Operational Tasks Project”*



“Negli ultimi anni il tema dell’integrazione del reporting regolamentare ha assunto un ruolo sempre più centrale nel contesto europeo. La crescente attenzione alla riduzione degli oneri segnalatici a carico degli intermediari, insieme al rafforzamento della collaborazione tra le diverse autorità europee, ha progressivamente favorito un cambio di paradigma orientato alla semplificazione, all’integrazione e alla sostenibilità del reporting.

In questo scenario si inseriscono iniziative strategiche come IReF (Integrated Reporting Framework), JBRC (Joint Bank Reporting Committee) e BIRD (Banks’ Integrated Reporting Dictionary), quest’ultimo progetto è nato nel 2015 con l’obiettivo di promuovere un framework condiviso per la produzione dei dati regolamentari, sia statistici sia di supervisione...” [LEGGI QUI](#)

Maria Perricone

## IN QUESTO NUMERO ...

**Il nuovo Principio Contabile IFRS 18, un nuovo paradigma per la performance finanziaria:** L’emanazione del nuovo principio contabile IFRS 18 “Presentation and Disclosure in Financial Statements” segna un momento di profonda trasformazione per la rendicontazione finanziaria internazionale... [LEGGI QUI](#)



**Linee guida EBA sui metodi di diversificazione proporzionati del portafoglio retail:** In data 13 febbraio, l’EBA ha pubblicato le Linee guida definitive (EBA/GL/2026/02) volte a definire un quadro armonizzato per la valutazione della diversificazione dei portafogli retail, le quali sono entrate in vigore il 19 maggio... [LEGGI QUI](#)

## ***BIRD Operational Tasks Project: un passo significativo verso il reporting integrato europeo***

---

Negli ultimi anni il tema dell'**integrazione** del reporting regolamentare ha assunto un ruolo sempre più centrale nel contesto europeo. La crescente attenzione alla **riduzione degli oneri segnaletici** a carico degli intermediari, insieme al **rafforzamento della collaborazione** tra le diverse autorità europee, ha progressivamente favorito un cambio di paradigma orientato alla semplificazione, all'integrazione e alla sostenibilità del reporting.

In questo scenario e con riferimento al settore bancario, si inseriscono iniziative strategiche quali **IReF (Integrated Reporting Framework)**, **JBRC (Joint Bank Reporting Committee)** e **BIRD (Banks' Integrated Reporting Dictionary)**. Quest'ultima, avviata nel 2015 come iniziativa di cooperazione tra il Sistema Europeo delle Banche Centrale e l'industria bancaria, nasce con l'obiettivo di promuovere un framework condiviso per la produzione delle segnalazioni armonizzate statistiche, di supervisione e di risoluzione.

L'idea alla base del BIRD è di fornire alle banche europee un **dizionario dati** comune per la produzione delle informazioni richieste nei diversi ambiti segnaletici. Partendo da dati granulari e integrati condivisi, il BIRD definisce le **regole necessarie per trasformare i dati di input** nelle segnalazioni finali, favorendo così una maggiore armonizzazione e standardizzazione del reporting europeo.

Un approccio che richiama l'esperienza maturata in Italia con **PUMA**, da quasi quarant'anni punto di riferimento nella gestione integrata del reporting.

Nel corso degli anni, l'iniziativa BIRD ha sviluppato importanti componenti metodologiche e progettuali, tra cui il **BIRD Logical Data Model**, un modello logico per rappresentare in modo standardizzato entità e relazioni presenti nei sistemi informativi bancari.

La crescente domanda da parte dell'industria di prodotti BIRD sempre più tempestivi, completi e di elevata qualità ha creato le condizioni per una nuova fase con la nascita del **"BIRD Operational Tasks Project"** (BOT). Il progetto si pone l'obiettivo di rafforzare il BIRD, sia sotto il profilo business sia sotto quello IT, creando una struttura operativa più solida e sostenibile per il suo sviluppo futuro.

A partire da **novembre 2026**, il nuovo assetto operativo del BIRD sarà supportato da tre service provider – **Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e**

**Banca Nazionale Austriaca** – incaricati di guidarne l'evoluzione metodologica e operativa.

La **Banca d'Italia** assumerà il ruolo di **lead service provider** con l'obiettivo di valorizzare le competenze maturate a livello nazionale e adattare a un contesto europeo significativamente più ampio e articolato. Si tratta di una sfida di particolare rilevanza, che rappresenta al tempo stesso una significativa opportunità di collaborazione internazionale.

Il progetto prevede un **rafforzamento delle risorse** dedicate e la realizzazione di una **nuova applicazione** per la definizione, gestione ed evoluzione del dizionario dati del BIRD. L'applicazione consentirà di supportare in modo più strutturato i processi di governance, manutenzione e sviluppo della documentazione BIRD.

Per migliorare la qualità complessiva dei metadati, oltre ad attività di validazione e revisione manuali, saranno implementati **nuovi controlli strutturali** integrati direttamente nel tool di definizione e gestione dei metadati.

Tra le principali novità introdotte rientrano inoltre funzionalità dedicate alla storicizzazione dei metadati e alla rappresentazione più chiara del **data lineage**, aspetti sempre più rilevanti in un contesto di reporting integrato e in continua evoluzione.

Come ulteriore deliverable del progetto BOT, l'attuale **sito web del BIRD**<sup>1</sup> sarà innovato nel layout e nei contenuti, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità delle informazioni e l'esperienza degli utenti.

Per accompagnare la **BIRD community**<sup>2</sup> nell'utilizzo della nuova documentazione BIRD, è previsto un ciclo di **workshop** tematici dedicati alla presentazione delle principali novità business –ovvero i cambiamenti che riguardano il contenuto metodologico e il modo in cui gli utenti interpretano e utilizzano i metadati BIRD– e delle novità tecniche, relative agli strumenti e alle modalità di accesso, consultazione e utilizzo dei metadati stessi. Il primo workshop, previsto per il mese di **giugno**, sarà dedicato all'evoluzione del modello informativo utilizzato per rappresentare i metadati BIRD.

Il **BIRD Operational Tasks Project** rappresenta quindi un passo significativo nel percorso verso una maggiore integrazione del reporting europeo, contribuendo a rafforzare la cooperazione tra autorità e industria bancaria.

---

<sup>1</sup> <https://bird.ecb.europa.eu>

<sup>2</sup> La BIRD Community comprende tutti i soggetti che contribuiscono allo sviluppo del BIRD o che ne utilizzano i contenuti e gli strumenti, inclusi sia i partecipanti alla governance del progetto sia gli utenti esterni.

## Il nuovo principio contabile IFRS18, un nuovo paradigma per la performance finanziaria

L'emanazione del nuovo principio contabile IFRS 18 "**Presentation and Disclosure in Financial Statements**" segna un momento di profonda trasformazione per la rendicontazione finanziaria internazionale, portando a compimento il progetto di ricerca avviato dallo IASB per **sostituire integralmente l'attuale IAS 1**. Questa importante iniziativa è scaturita da precise istanze di **investitori e stakeholder**, i quali lamentavano l'assenza di requisiti sufficientemente dettagliati in merito alla **struttura del conto economico** e ai criteri di aggregazione in esso contenuti. Nel corso degli anni, tale carenza normativa ha generato una marcata eterogeneità nelle prassi applicative di molte entità che, pur esponendo nei propri schemi un "utile operativo", procedevano al suo calcolo seguendo metodologie e definizioni profondamente diverse tra loro. Questa intrinseca mancanza di coerenza ha storicamente ostacolato il confronto diretto e trasparente delle **performance finanziarie** tra le diverse entità. Con l'introduzione del nuovo principio, lo IASB intende sanare in via definitiva queste criticità, garantendo una rappresentazione molto più fedele e comparabile dei proventi e degli oneri aziendali.

L'adozione dell'IFRS 18 nell'Unione Europea è avvenuta tramite il **Regolamento UE 2026/338**. La sua applicazione diventerà obbligatoria a partire dal **1° gennaio 2027**. Il legislatore ha stabilito che l'adozione debba avvenire con un'**applicazione di tipo retrospettivo**, al fine di salvaguardare la **piena comparabilità dei dati rispetto all'esercizio precedente**, ferma restando in ogni caso la facoltà per le entità di procedere con un'applicazione anticipata. Passando al quadro regolamentare italiano per il settore creditizio, l'attenzione è rivolta a quanto definito dalla **Banca d'Italia tramite il 9° aggiornamento della Circolare n. 262/2005**, pubblicato il 31 marzo 2026 e in **consultazione fino al prossimo 1° giugno 2026**. In ambito europeo, in data 10 aprile 2026 l'EBA ha emanato il **Consultation Paper EBA/CP/2026/07 Module 2** con cui sono stati delineati gli interventi per allineare il modulo Finrep alle novità introdotte dal nuovo principio IFRS 18. Il periodo di consultazione si conclude il 10 maggio 2026. L'EBA ha previsto l'applicazione del nuovo principio contabile mediante il **DPM (Data Point Model) 4.3 applicabile da settembre 2027**, tuttavia per mitigare il rischio che gli istituti si trovino a dover gestire requisiti di segnalazione doppi o divergenti (bilancio pubblico vs.

segnalazioni) a partire dal 2027, l'EBA ha pianificato un iter accelerato. In particolare, è prevista una consultazione pubblica più breve specifica per i template maggiormente impattati dall'IFRS 18 (inclusi F 02.00, F 16 e F 45), con l'obiettivo di pubblicare la versione finale prima del **1° gennaio 2027**. In attesa della formale adozione normativa da parte della Commissione Europea, l'uso temporaneo di questi template sarà reso **effettivo e vincolante tramite una Decisione EBA**, che specificherà anche le date di riferimento e il relativo pacchetto tecnico. Passando alle **novità introdotte dall'IFRS 18**, si evidenziano:

- La definizione della **Main Business Activity (MBA)**: ciascuna legal entity dovrà definire quale sia (o quali siano) la principale attività a cui è rivolto il business. Tale attività consentirà di individuare, nell'ambito della ridefinizione del piano dei conti, quali componenti di conto economico non appartengono al business principale;
- la **"ristrutturazione" del conto economico**, che impone di articolare i risultati in tre categorie principali - **Operativa, Investimento e Finanziamento** - e richiede l'esposizione di nuovi subtotali obbligatori **che declinano il contributo di ciascuna delle tre aree sopra elencate al risultato di esercizio**. L'applicazione di questa architettura, guidata dalla individuazione della MBA di cui al punto precedente, impone un adattamento specifico per il settore bancario: in funzione della definizione di MBA adottata dai singoli istituti (tipicamente se ne individuano due: erogazione di finanziamenti ed investimento in attività che possono coesistere o essere singolarmente adottati), i proventi e gli oneri finanziari derivanti da tali attività confluiranno nella categoria operativa. Questo paradigma comporta una **riprogettazione degli schemi di conto economico**, ridefinendo la struttura scalare che porta al risultato d'esercizio.
- la creazione degli **indicatori alternativi di performance** (Management-defined Performance Measures, o **MPMs**), ovvero le metriche utilizzate dalla direzione per **comunicare le performance finanziarie all'esterno**. Le banche, che fanno un uso estensivo di metriche rettifiche nelle presentazioni agli investitori istituzionali, saranno ora tenute a inserire tali indicatori in un'apposita sezione della nota integrativa al bilancio. Di conseguenza, questi valori diverranno **soggetti a revisione legale** ed

esigeranno una **riconciliazione** chiara e tabellare con la metrica IFRS più direttamente comparabile. Tale previsione normativa è volta a mitigare la discrezionalità nella comunicazione finanziaria, incrementando l'**affidabilità** e la **verificabilità** delle grandezze adottate dal management.

- il **rafforzamento dei principi di aggregazione e disaggregazione** delle poste contabili. Lo standard stabilisce linee guida rigorose volte a disincentivare l'uso di macro-voci residuali. Le banche saranno chiamate ad assicurare una granularità dell'informazione sensibilmente superiore, rendendo necessaria una **revisione dei piani dei conti e dei processi di alimentazione** dei dati. Le poste tradizionalmente accorpate dovranno essere minimizzate e, qualora materiali, analiticamente dettagliate.

In conclusione, la transizione all'IFRS 18 non si configura per gli enti creditizi come un mero adempimento tecnico-contabile. Al contrario, l'implementazione del nuovo principio richiede una **trasformazione che attraversa trasversalmente l'intera organizzazione**, impattando contemporaneamente diverse dimensioni aziendali:

- **Sistemi Informativi e Architetture IT:** i sistemi informatici devono essere riconfigurati per acquisire, mappare e disaggregare i dati con la granularità necessaria per soddisfare i nuovi requisiti di presentazione;
- **Processi Organizzativi e Data Governance:** i flussi di lavoro, dalla raccolta del dato grezzo fino alla sua esposizione in bilancio, devono essere ridisegnati. È necessario istituire nuovi presidi di controllo interno per garantire che le informazioni, specialmente quelle relative agli indicatori di performance del management (MPMs), siano tracciabili e soggette a revisione.
- **Strategia e Comunicazione Finanziaria:** il modo in cui la banca comunica le proprie performance al mercato (Investor Relations) deve essere perfettamente allineato con le nuove regole di rendicontazione contabile, evitando discrepanze tra i report direzionali e i prospetti di bilancio.

Il Gruppo Puma ha attivato uno specifico sottogruppo per gestire le novità introdotte in ambito bilancio e segnalazioni connesse all'applicazione dell'IFRS 18.

## *Linee guida EBA sui metodi di diversificazione proporzionati del portafoglio retail*

---

In data **13 febbraio**, l'EBA ha pubblicato le **Linee guida definitive (EBA/GL/2026/02)** volte a definire un quadro armonizzato per la **valutazione della diversificazione dei portafogli retail**, le quali sono applicabili dal **19 maggio**.

Il documento dà attuazione al mandato previsto dall'articolo 123, paragrafo 1, del CRR, ai sensi del quale l'EBA è chiamata a definire **metodi proporzionati di diversificazione** applicabili ai portafogli retail. L'obiettivo è quello di identificare, mediante una **valutazione quantitativa oggettiva**, le esposizioni al dettaglio che possano essere **considerate parte di un numero significativo di esposizioni con caratteristiche analoghe**, assicurando così una sostanziale riduzione dei rischi associati, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo.

A tal fine, le Linee guida hanno introdotto uno **specifico test di diversificazione** diretto a verificare il rispetto del requisito di granularità previsto dall'articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Tale test deve essere effettuato con **frequenza trimestrale**, sia a **livello individuale** che **consolidato**, utilizzando come valore per ciascuna esposizione inclusa nel perimetro l'**EAD (Exposure at Default)**, come chiarito dall'EBA nel corso della consultazione pubblica.

Il superamento di tale test costituisce una condizione necessaria per l'applicazione del **trattamento prudenziale preferenziale** previsto per le esposizioni retail (pari al **75%**, ovvero al **35%** o **45%** in fattispecie specifiche), con la conseguenza che ogni esposizione non conforme o esclusa per consentire al portafoglio residuo di rispettare la **soglia di tolleranza del 10%** deve essere ponderata per il rischio in conformità all'**articolo 123, paragrafo 4**, del CRR (ovvero essere assegnata al portafoglio corporate nel caso di esposizioni verso PMI).

Tale requisito si fonda sulla necessità che le esposizioni retail siano inserite in un portafoglio **sufficientemente ampio e diversificato**. Solo in presenza di un adeguato livello di **granularità**, infatti, i rischi associati alle singole posizioni possono considerarsi **sostanzialmente attenuati** per effetto della diversificazione, giustificando così il trattamento patrimoniale di favore.

In coerenza con il framework di Basilea III, un portafoglio retail è considerato sufficientemente granulare qualora nessuna esposizione aggregata verso una singola controparte, o gruppo di clienti connessi,

superi lo **0,2%** del portafoglio retail complessivo soggetto a regolamentazione.

Nel recepimento degli standard di **Basilea III**, le nuove Linee guida EBA introducono un **approccio flessibile**, improntato al **principio di proporzionalità**, volto a garantire un'applicazione sostenibile del framework anche agli enti caratterizzati da portafogli retail strutturalmente più concentrati. Tale approccio si basa su un meccanismo di verifica articolato su **due parametri quantitativi**, ed è volto a bilanciare il rigore del framework prudenziale con le esigenze operative degli enti, in particolare di quelli di minori dimensioni. In particolare, dapprima si sommano le **esposizioni aggregate verso una singola controparte o gruppo di clienti connessi che superano lo 0,2% del portafoglio retail totale ammissibile**. Successivamente si verifica che la somma sopra descritta **non rappresenti oltre il 10% del portafoglio retail totale ammissibile**. In tal caso, il trattamento prudenziale previsto per il portafoglio retail è applicabile a tutte le esposizioni presenti nel portafoglio.

Tale meccanismo consente di contemperare l'esigenza di armonizzazione regolamentare, fondata su parametri quantitativi oggettivi, con la necessità di garantire un approccio proporzionato rispetto alla dimensione e alla struttura dei portafogli retail degli enti.

Un elemento di particolare rilievo operativo risiede nella **discrezionalità strategica** attribuita agli istituti dalle nuove Linee Guida in merito alle politiche di ottimizzazione del portafoglio. Sebbene il framework definisca con rigore le soglie quantitative di granularità individuale (**0,2%**) e di diversificazione complessiva (**10%**), il testo normativo **non impone alcun ordine gerarchico o criterio prescrittivo** per la selezione delle posizioni da escludere.

Viene dunque rimessa alla libera valutazione degli enti la scelta di quali **"grandi esposizioni retail"** – ovvero le posizioni verso un singolo cliente o un **Gruppo di Clienti Connessi (GCC)** che eccedono lo 0,2% del portafoglio retail ammissibile – rimuovere dal perimetro al fine di ricondurre l'intero aggregato entro il limite di diversificazione del 10%.

Tale flessibilità consente agli enti di gestire in maniera attiva il **trade-off tra efficienza patrimoniale e livello di concentrazione del portafoglio**, orientando le scelte di perimetrazione in funzione delle proprie

strategie di rischio, delle caratteristiche del portafoglio e dell'impatto sui requisiti patrimoniali.

Ai fini della identificazione del **portafoglio retail ammissibile** (sul quale viene effettuato il test), oltre a quanto previsto dall'art. 123 (1) ai punti (a) (b) e (d), le linee guida EBA forniscono ulteriori indicazioni di esclusione ed inclusione per specifiche fattispecie, quali, a titolo esemplificativo, l'esclusione delle esposizioni retail in stato di default.

Gli orientamenti dell'EBA stabiliscono infine, che, in presenza di operazioni di cartolarizzazione, la valutazione della diversificazione non sia univoca, ma venga articolata su **tre sub-portafogli distinti**, per ciascuno dei quali deve essere **effettuato un test di diversificazione dedicato**. Tale segmentazione è definita in funzione del **ruolo operativo assunto dall'istituto (originator o investor)** e del **trattamento prudenziale applicabile alle attività sottostanti**, distinguendo tra esposizioni che beneficiano o meno di un **trasferimento significativo del rischio**.

Nello specifico, i tre sub-portafogli sono così individuati:

- **Esposizioni non cartolarizzate:** Il test riguarda esclusivamente le posizioni retail ponderate secondo il Capitolo 2 del CRR, includendo esplicitamente quelle cartolarizzate prive di un trasferimento significativo del rischio.
- **Ruolo di Originator:** L'istituto deve effettuare un calcolo combinato che aggrega le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione a tutte le restanti esposizioni retail non cartolarizzate.
- **Ruolo di Investor**<sup>3</sup> : La verifica della granularità deve essere condotta in modo isolato, limitatamente alle esposizioni sottostanti alla specifica operazione di cartolarizzazione.

In conclusione, questo nuovo assetto regolamentare garantisce un **level playing field** a livello dell'Unione Europea, assicurando che i benefici in termini di capitale siano sempre supportati da una solida base quantitativa e da una gestione prudenziale rigorosa e trasparente.

<sup>33</sup> Si ricorda che, per gli investitori, la condizione di diversificazione è considerata automaticamente soddisfatta qualora le informazioni granulari sui singoli debitori non siano disponibili nei prospetti informativi standard.

## LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

### MANUALE

#### Gen-Giu

- [AGGIORNAMENTI AL MANUALE](#)
- [VERSIONE INTEGRALE PARTE I E PARTE II](#)

### NOTE TECNICHE

#### Gen

- [ITS ON RESOLUTION PLANS](#)

#### Feb

- [DPM REFIT E XBRL TAXONOMY ARCHITECTURE 2.0: GLI ADEGUAMENTI PUMA](#)

#### Mag

- [REQUISITI DI FONDI PROPRI PER I RISCHI DI MERCATO - FRTB](#)

#### Giu

- [TEST DIVERSIFICAZIONE RETAIL ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 123\(1\) DEL CRR3](#)

### DATABASE

#### Gen-Giu

- [DB banche](#)

#### Gen-Giu

- [DB finanziarie](#)

### CODIFICHE

#### Gen-Giu

- [Codifiche](#)

### ALTRE PUBBLICAZIONI

[Pianificazione 2026-2027](#)

# FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA

## NORMATIVA NAZIONALE

### ***Consultazioni conclusa - normativa non emanata***

- Aggiornamento delle disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari - 31 marzo 2026
- Segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fornitori dei servizi di Crowdfunding – 22 aprile 2026

### ***Normativa emanata***

- Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica – 5 febbraio 2026
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) – 51° aggiornamento – 13 febbraio 2025
- Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (L'anagrafe dei soggetti) – 6° aggiornamento - 26 marzo 2026

## NORMATIVA EUROPEA

### ***RTS***

- Final draft amending technical standards shortening the timing for the application for prior permission to reduce own funds and eligible liabilities instruments – 19 marzo 2026
- Consultation Paper on amending to the RTS for assessing risk weights to specialised lending exposures - 7 maggio 2026

### ***ITS***

- Draft Implementing Technical Standards on closely correlated currencies - 28 aprile 2026
- Consultation on Implementing Technical Standards on supervisory reporting (simplification package) – 10 aprile 2026

### ***Altro***

- Final Report on Guidelines on proportionate retail diversification methods under Article 123(1) of Regulation (EU) No 575/2013 – 13 febbraio 2026
- Regolamento 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 18 – 16 febbraio 2026
- Final Report on Guidelines on Connected Clients - 29 aprile 2026
- Final Report amending the Guidelines on the application of the definition of default – 7 maggio 2026

## I nostri prossimi appuntamenti

**Novembre** RIUNIONE CON I NORMATORI

**Dicembre** RIUNIONE DEL COMITATO STRATEGICO

RIUNIONE CON LE SOCIETA' DI SOFTWARE

### LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO SEGNALETICO? VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO DA TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI? SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI POSTA INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG E NELL'OGGETTO DELLA MAIL SCRIVETE "NEWSLETTER - LA PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI DI INTERESSE GENERALE. A PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE PUMA

### About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc.).

### Il Team redazionale

Il Team redazionale è composto da Paola Caposeno (Banca d'Italia), Andrea Conardi (Credito Emiliano), Andrea Scapecchia (BNL) e Carlo Alberto Bonari (Banco BPM). Al presente numero ha inoltre collaborato Fabio Galante (Banca d'Italia).